SISTEMAZIONE DELLE ACCADEMIE DELLA GIOVENTU' ITALIANA DEL LITTORIO DI ROMA E DI ORVIETO

Art. 15

E' abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nella presente legge: per quanto in essa non previsto si osservano, in quanto applicabili, le norme in vigore per gli Istituti di istruzione superiore.

Versione in vigore dal 13 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione delle Accademie della Gioventu' italiana del Littorio di Roma e di Orvieto
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 866
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-delle-accademie-della-gioventu-italiana-del-littorio-di/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it